CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 03-11-2010 N° 22322

Contenzioso tributario – benefici fiscali – avviso di recupero – motivazione - necessità

22322 10

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Oggetto

TRIBUTI

Procedimento: atto impugnabile; nozione; caso di specie

R.G.N. 26328/2008

Cron. 22322

Rep.

Ud. 28/09/2010

PU

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO ALTIERI - Presidente -

Dott. GIUSEPPE VITO ANTONIO MAGNO - Consigliere -

Dott. MARIAIDA PERSICO - Consigliere -

Dott. EUGENIA MARIGLIANO - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26328-2008 proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

2010

2326

[redacted] SAS;

- intimato -

avverso la sentenza n. 121/2007 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di [redacted], depositata il 08/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato DE STEFANO ALESSANDRO, che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'8/8/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dall'Agenzia delle entrate di Agropoli nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno di accoglimento dell'opposizione spiegata dalla contribuente società [redacted] C. s.a.s. in relazione ad avviso di recupero di credito d'imposta ex art. 7 L. n. 388 del 2000 indebitamente compensato.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello l'Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

L'intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo la ricorrente denunzia omessa motivazione, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che il giudice del gravame di merito erroneamente abbia nel caso ritenuto l'illegittimità dell'avviso di recupero senza accertare l'effettiva sussistenza del ritenuto difetto dei prescritti requisiti.

Con il 2° motivo denunzia violazione dell'art. 19, comma 1 lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Lamenta che erroneamente il giudice dell'appello ha nel caso ritenuto l'illegittimità del provvedimento di recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato quale agevolazione fiscale, argomentando dalla relativa mancata ricomprensione tra gli atti indicati all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove avrebbe dovuto fare viceversa applicazione del principio *utile per inutile non vitiatur* e tenere conto <<dell'onnicomprensività della tutela giurisdizionale tributaria apprestata dall'ordinamento per ogni questione afferente all'esistenza ed alla consistenza dell'obbligazione tributaria>>.

I motivi, che possono logicamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (con riferimento ad avviso di recupero di un credito di imposta per insussistenza dei requisiti del beneficio, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 311 del 2004), gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, anche se emessi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 311 del 2004, che ha espressamente annoverato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione (v. Cass., 3/2/2009, n. 4968).

Si è altresì precisato che l'elencazione degli "atti impugnabili" di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è *naturaliter* preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti ivi indicati (v. Cass., 8/10/2007, n. 21045, e, conformemente, Cass., 11/9/2009, n. 19627; Cass., 25/2/2009, n. 4513).

Orbene, nell'affermare che <<Il provvedimento con il quale l'Ufficio procede al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione di altri tributi è illegittimo per violazione art.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

7 c. 2 dello Statuto dei diritti del contribuente perché risulta carente delle indicazioni tassativamente richieste dall'articolo medesimo. L'atto relativo al recupero della somma corrispondente al credito d'imposta utilizzato in compensazione non viene denominato né "avviso di accertamento", né "avviso di rettifica" né "avviso di liquidazione", tutti atti sottoposti alla giurisdizione, secondo l'art. 19 del d.lgs. n. 546/92, dalla C.T. Non può essere considerato un "diniego di agevolazioni", in quanto tutti gli atti della specie sono quelli in cui il contribuente viene informato del fatto che un'agevolazione richiesta non è spettante, e ad essi fanno seguito avvisi di accertamento o rettifica. L'atto in discussione, invece, è un provvedimento che già contiene la pretesa fiscale>> il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza disatteso invero i suindicati principi.

Della medesima s'impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che facendo dei medesimi applicazione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Roma, 28/9/2010

Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 3 NOV. 2010
IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza

IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza